

# Assemblea straordinaria de I Venturieri

Mancando il numero legale alla prima convocazione il 25 giugno 2024, si è tenuta, in seconda convocazione, via zoom l'Assemblea straordinaria de I Venturieri Mercoledì 26 giugno 2024 alle ore 21.30, col seguente ordine del giorno:

## Approvazione del testo del nuovo Statuto modificato

Fa da Segretario Massimo Perinetti Casoni

Partecipano : Massimo Perinetti Casoni, Marco Pozzi, Rosalia Romagnolo, Gianfranco Spada, Renato Zago.

Il nuovo Statuto viene approvato all'unanimità.


Massimo Perinetti prenderà contatti col Commercialista per le necessarie registrazioni, terminate le quali verrà informata la FIV tramite lettera.

Se necessario verrà modificata l'intestazione del conto corrente bancario..


Non avendo altro da deliberare l'Assemblea si chiude alle 22.00

Il Segretario

Massimo Perinetti Casoni



Il Presidente



Marco Pozzi

Chioggia 26/06/2024

Qui a seguito il nuovo Statuto approvato.



N. 643 Serie 3  
Registrato in Adria il 70 LUG, 2024  
Esatto Euro 286,00 (duecento novantasei/00)  
di cui Euro 86,00 Bollo, Euro 200,00 Registro,  
Euro      Sanz. Euro      Interessi

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (\*)

Antonella Croce'

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale ad interim

Il Funzionario

Maria Chiara Romano

Torquato Maru'





# STATUTO

## TITOLO I Costituzione e Scopi

ART. 1 - E' costituita l'Associazione "I VENTURIERI - ASSOCIAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA MARINERIA VELICA" con sede in CHIOGGIA (VE).

Essa è retta dal presente statuto dalle vigenti norme di legge in materia.

ART.1- L'Associazione I VENTURIERI - ASSOCIAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA MARINERIA VELICA ha per oggetto lo svolgimento di iniziative, attività e manifestazioni, sia per la diffusione della cultura e della pratica nel campo della marineria velica, sia per la conoscenza e la tutela dell'ambiente marino, da promuovere in qualsiasi sede, nonché la partecipazione a mostre, fiere, ed altre occasioni per lo sviluppo di tali attività. Per il conseguimento dei propri scopi culturali e ricreativi, l'Associazione potrà promuovere tutte le attività necessarie, giudicate opportune od utili, ivi comprese quelle dirette all'acquisizione di beni materiali, strumentali e beni immobili in proprietà, in locazione o in altra forma e potrà partecipare ad associazioni aventi scopi analoghi od affini come pure associarsi ad esse.

ART. 2 - L'Associazione è apolitica, non opera discriminazioni razziali e non ha alcuna finalità di lucro. Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto e leale sia nei confronti degli altri associati sia nei confronti dei terzi nonché all'incondizionata accettazione del presente statuto in ogni sua parte.

## TITOLO II Guidone Sociale e Durata

ART. 3 - L'Associazione avrà un Guidone sociale costituito da un drappo a triangolo isoscele diviso in quattro parti a scacchiera, alternati giallo e blu, con al centro un cerchio bianco recante in blu la rosa dei venti.

ART. 4 - La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

## TITOLO III Regolamento Associati

ART. 5 - L'Associazione è composta da associati; nel prosieguo del presente Statuto la denominazione "socio" è utilizzata, esclusivamente per brevità, quale sinonimo del termine "associato" ma è solo a quest'ultimo cui si deve far riferimento nell'accezione "socio".

ART. 6 - Si distinguono le seguenti categorie di soci:

- a) Fondatori
- b) Ordinari
- c) Sostenitori
- d) Giovani.

Sono soci fondatori i soci che materialmente si sono adoperati per fondare l'Associazione ovvero i sottoscrittori dell'atto costitutivo. Sono soci ordinari coloro che fattivamente contribuiscono alla vita sociale dell'Associazione e alla realizzazione dei propri scopi.

Sono soci sostenitori coloro che con il loro impegno finanziario e di mezzi contribuiscono al potenziamento, alla diffusione dell'immagine e all'incremento delle attività dell'associazione; essi hanno diritto di voto nelle assemblee al pari degli altri soci.

Sono soci giovani i minorenni. I soci giovani sono tenuti a versare la quota annuale d'iscrizione al pari dei soci ordinari, così come stabilita dal Consiglio direttivo. Per i soci giovani (minorenni) il diritto di voto spetta all'esercente la responsabilità genitoriale.

ART. 7 - Chiunque aspiri ad essere ammesso all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio direttivo su apposito modulo riportante in calce l'impegno ad accettare ed osservare il presente regolamento.

ART. 8 - L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'accettazione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea. Le domande di ammissione per gli aspiranti soci di minore età dovranno essere sottoscritte dall'esercente la responsabilità genitoriale. La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai diritti di ogni associato, e ciascun aderente oltre che il diritto ha anche il dovere di partecipare fattivamente alla vita associativa anche nell'esecuzione di piccoli interventi di manutenzione e pulizia delle strutture dell'Associazione.

ART. 9 - Le ammissioni sono di esclusiva competenza del Consiglio direttivo il quale esamina le domande, prende le opportune deliberazioni senza l'obbligo di partecipare le ragioni agli interessati.

ART. 10 - Le quote sociali d'iscrizione e di frequenza ai corsi verranno stabilite dal Consiglio direttivo. Il pagamento delle stesse deve effettuarsi nei termini fissati dal Consiglio direttivo. L'Associazione ha diritto di recuperare, nelle forme che riterrà più opportune, i crediti maturati nei confronti dei soci morosi.

#### TITOLO IV Dimissioni Punizioni Espulsioni

ART. 11 - Il socio che intende dimettersi, in vigenza del rapporto dovrà presentare richiesta scritta entro tre mesi dalla chiusura dell'anno al Consiglio direttivo, il quale delibererà in merito.

ART. 12 - A carico dei soci possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato dalla frequenza della sede e dalla partecipazione alle attività dell'Associazione;
- c) radiazione.

ART. 13 -Viene radiato chiunque commette atti disonorevoli ed immorali, nuoce o tenta di nuocere al decoro, agli interessi, alla vita dell'Associazione, danneggia moralmente o materialmente un consocio, tiene condotta incivile, commette atti di insubordinazione alle autorità sociali, danneggia i materiali di proprietà sociale e si rifiuta di corrispondere i dovuti indennizzi. La radiazione viene effettuata per deliberazione del Consiglio direttivo, salvo che questo non intenda applicare gli altri provvedimenti disciplinari di cui all'art.12.

ART. 14 - Il socio radiato potrà fare ricorso all'assemblea che delibererà in merito.

#### TITOLO V Anno Sociale ed Organi

ART. 15 - L'anno sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso.

ART. 16 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Il Consiglio Direttivo e il Presidente durano in carica un triennio.

#### TITOLO VI Assemblee





ART. 17 - L'Assemblea elegge il Consiglio direttivo composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri, comunque in numero dispari che a loro volta eleggeranno tra loro il Presidente, il Vicepresidente, eventualmente il Segretario.

ART. 18 - L'Assemblea dei soci sarà valida a tutti gli effetti qualora siano presenti in prima convocazione almeno la metà più uno della totalità dei soci aventi il diritto al voto: in difetto di ciò sarà valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti con diritto di voto.

ART. 19 - L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei soci che hanno diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

ART. 20 - L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Consiglio Direttivo ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed in via straordinaria quando il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno il 50% + più uno dei soci, con le modalità previste dal Consiglio direttivo. In tale caso l'Assemblea dovrà essere tenuta entro 30 gg.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione.

L'assemblea potrà svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o con espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 21 - All'assemblea prendono parte di diritto: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, i Consiglieri.

ART. 22 - L'Assemblea:

in via ordinaria

- a) esamina, discute e delibera sui bilanci consuntivi e, eventualmente, preventivi nonché l'attività svolta nel periodo trascorso ed esprime il voto per alzata di mano;
- b) stabilisce i principi generali per lo svolgimento dell'attività;
- c) approva le norme di funzionamento della sede sociale ed i regolamenti interni;
- d) delibera in ultima istanza sulle controversie di sua competenza;

in via straordinaria

- e) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- f) delibera sulle eventuali modifiche allo statuto;
- g) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio Direttivo.

ART. 23- Potranno prendere parte alle assemblee tutti i soci iscritti da almeno tre mesi e che siano in regola con le quote d'iscrizione e frequenza. Non potranno partecipare coloro che siano colpiti da sanzione disciplinare sociale.

ART. 24 - Sono eleggibili alle cariche sociali i soci che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano già iscritti all'Associazione, e nel caso abbiano nuova iscrizione, vi sia l'approvazione del Consiglio direttivo a maggioranza;
- b) siano immuni da gravi provvedimenti disciplinari da parte dell'associazione;
- c) non abbiano riportato restrizioni personali per reati contro la fede pubblica, il Patrimonio e la morale.

Le elezioni dovranno effettuarsi per voto palese. Il socio potrà farsi rappresentare da altro socio che abbia diritto a voto nell'Assemblea. Ogni socio potrà rappresentare nelle votazioni non più di un altro socio. Gli eletti entrano in carica immediatamente.

ART. 25 - Deposito delle candidature: I candidati alle nomine dovranno presentare le proprie candidature in Segreteria, contenenti la dichiarazione dell'interessato di possedere i requisiti previsti nell'art. 24, entro un'ora dall'inizio dell'Assemblea ordinaria o straordinaria. Le assemblee sono presiedute da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa tra i soci, ed uno dei soci presenti verrà chiamato a funzionare da Segretario. La verifica dei poteri, cioè del diritto di partecipazione o di voto, è compiuta normalmente dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

TITOLO VII  
Consiglio Direttivo

ART. 26 – L'Associazione è retta dal Consiglio direttivo, i cui componenti vengono eletti dall'Assemblea dei soci ogni 3 anni. Esso è costituito dal numero di componenti stabilito al precedente art. 17: Presidente, Vicepresidente, Segretario e Consiglieri. Tutte le cariche sono a titolo onorifico. Qualora uno dei consiglieri dovesse dimettersi, subentrerà nella carica il primo non eletto nell'ultima Assemblea tenuta per il rinnovo delle cariche sociali e così fino al reintegro delle cariche nel Consiglio. Nel caso in cui non vi sia graduatoria disponibile delibererà in merito la prima assemblea utile.

ART. 27- Il Consiglio Direttivo in carica può essere rieletto. Le sue deliberazioni sono valide quando alle riunioni è presente la maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti, quello del Presidente è decisivo.

L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail almeno 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio potrà svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o con espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 28 - Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) esaminare e deliberare sulle domande di ammissione;
- b) adottare provvedimenti disciplinari;
- c) compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci e curare gli affari in ordine amministrativo;
- d) provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale ed i regolamenti interni;
- e) approvare il programma sportivo, didattico, culturale e di altre iniziative rientranti negli scopi istituzionali;
- f) organizzare e propagandare la diffusione delle attività sociali a tutti i livelli;
- g) stabilire le date delle assemblee dei soci.

ART. 29- Il Consiglio direttivo può avvalersi a titolo consultivo della collaborazione di persone tecnicamente preparate in determinati problemi. I membri del Consiglio direttivo non potranno ricevere alcun compenso per l'attività svolta salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

ART. 30- Il Presidente, presiede le adunanze del Consiglio ed è il Legale rappresentante dell'associazione. Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.

ART. 31 - Il Presidente per meglio garantire il funzionamento dell'Associazione, può, in accordo con il Consiglio direttivo, curare l'ordinaria amministrazione salvo riferire e rendicontare adeguatamente ai consiglieri nel primo Consiglio utile.

ART. 32 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento nell'espletamento di tutte le funzioni previste dal precedente comma.

TITOLO VIII  
Patrimonio Sociale e Mezzi Finanziari

ART. 33 - Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili e immobili che la società possiede dal materiale di consumo appartenente all'Associazione di ogni altro bene di proprietà. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività svolta. Eventuali avanzi di bilancio non potranno essere distribuiti e andranno incamerati per perdite successive.

ART. 34 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) Quote associative dei soci (quote di iscrizione e contributi annuali di funzionamento);

*Marco Pella*

- b) Quote di partecipazione ad attività rientranti negli scopi istituzionali; c) Eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea per particolari esigenze eccedenti il bilancio ordinario;
- d) Versamenti volontari degli associati e liberalità di chiunque;
- e) Contributi di enti o organismi pubblici o privati;
- f) Introiti di manifestazioni e iniziative sportive e da raccolte pubbliche di fondi effettuate ai sensi di legge.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che non sia imposta dalla legge. L'eventuale patrimonio sociale derivante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione senza scopo di lucro con finalità analoghe o con finalità sociali.

#### TITOLO IX Modifiche allo Statuto

ART. 35 - Le proposte di modifiche allo statuto sociale possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno metà più uno dei soci. Nel secondo caso l'Assemblea Straordinaria deve essere tenuta entro 30 gg. dalla data della presentazione della domanda.

ART. 36 - Le modifiche dovranno essere approvate da almeno due terzi dei soci presenti in Assemblea ed aventi diritto a voto. Per lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto.

#### TITOLO X Disposizioni Generali

ART. 37 - Per quanto non contenuto nel presente Statuto, vigono, le norme in materia vigenti sulle associazioni o sugli enti senza scopo di lucro.

